

Cesare Mirabelli: «Ma io, giurista cattolico, dico: quello del Vaticano non è un atto di guerra»

Secondo l'ex presidente della Consulta non è un'ingerenza: «C'è un accordo, va rispettato»

Il professor Cesare Mirabelli, giurista, ex presidente della Corte Costituzionale, è stato Segretario della Commissione per l'attuazione dell'Accordo di revisione del Concordato e per le intese con le altre confessioni religiose. In merito alla nota della Santa Sede inviata al nostro Governo per lanciare un allarme sul Ddl Zan che potrebbe de-

terminare una violazione del Concordato del 1984, Mirabelli dice: «Gli articoli 4 e 7 lasciano troppo margine interpretativo. La Chiesa non può rischiare sanzioni penali se decide di non benedire unioni omosessuali o se una associazione cattolica è formata da persone di un unico sesso».

VALENTINA STELLA
A PAGINA 4

**CESARE
MIRABELLI**
PRESIDENTE EMERITO
DELLA CORTE COSTITUZIONALE

«Ma io, giurista cattolico dico: quello del Vaticano non è un atto di guerra»

«SIAMO ALL'INTERNO DI UN RAPPORTO TRA DUE SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE CHE HANNO STIPULATO UN ACCORDO E UNO DEI DUE SEGNA LA ALL'ALTRO CHE C'È IL RISCHIO CHE QUELL'ACCORDO SIA VIOLATO»

■ **«le opinioni non vanno contrastate con azioni penali»**

TEMPO ADDIETRO UN GIORNALE HA PUBBLICATO L'OPINIONE DI UNA GIURISTA LA QUALE SI RISERVAVA DI DENUNCIARE UNA UNIVERSITÀ, NON APPENA IL DDL ZAN FOSSE STATO APPROVATO, PERCHÉ UN LIBRO DI BIOETICA USATO NEL CORSO DEGLI STUDI AVEVA POSIZIONI ANTROPOLOGICHE RISPETTO AGLI OMOSESSUALI NON CONFORMI ALLA LINEA CHE LA LEGGE SEGUE»
VALENTINA STELLA

Il professor Cesare Mirabelli, giurista, ex presidente della Corte Costituzionale, è stato Segretario della Commissione per l'attuazione dell'Accordo di revisione del Concordato e per le intese con le altre confessioni religiose. In merito

alla nota della Santa Sede inviata al nostro Governo per lanciare un allarme sul Ddl Zan che potrebbe determinare una violazione del Concordato del 1984, Mirabelli dice: «Gli articoli 4 e 7 lasciano troppo margine interpretativo. La Chiesa non può rischiare sanzioni penali se decide di non benedire unioni omosessuali o se una associazione



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2994

cattolica è formata da persone di un unico sesso». **Presidente in base a quale principio la Santa Sede ha inviato una richiesta formale al nostro Governo di modifica del Ddl Zan?**

Non la qualificarei come una richiesta formale di modifica del Ddl Zan. Siamo all'interno di un rapporto tra due soggetti di diritto internazionale che hanno stipulato un accordo e uno dei due segnala all'altro che esiste il rischio che quell'accordo sia violato. Non si tratta di un atto di protesta o di contestazione ma di un gesto di cooperazione. Le pongo una domanda: è intrusivo segnalare il rischio che un patto sia violato? Oppure bisogna aspettare che sia violato per poi contestarlo e aprire un contenzioso? Le note verbali rappresentano uno strumento usuale di comunicazione, di segnalazione di problemi, di formalizzazione di osservazioni o richieste di chiarimenti. Non è una dichiarazione di guerra, ma un tentativo di prevenire un contenzioso. Una reazione diplomatica dopo la presunta violazione sarebbe stata certamente più grave e avrebbe irrigidito di più i rapporti tra i due Stati.

In che cosa potrebbe consistere un contenzioso?

Tutto quello che riguarda la violazione di un accordo di tipo internazionale. Può darsi che lo Stato italiano ritenga che l'accordo non sia violato e allora nascerebbe un conflitto che dovrebbe pervenire ad una composizione amichevole della controversia.

Secondo la Santa Sede il Ddl Zan violerebbe l'articolo 2, commi 1 e 3 dell'accordo di revisione del Concordato del 1984. Può spiegare in che termini?

L'articolo 2 sostanzialmente riafferma sul piano bilaterale delle garanzie di libertà che la Costituzione già riconosce: quella religiosa nella forma dell'esercizio del ministero ecclesiastico, dell'insegnamento, della libertà della Chiesa di avere una sua visione antropologica e di manifestarla. E poi anche la garanzia per i cattolici, ma non solo evidentemente per loro, di piena libertà di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

E allora quali sarebbero gli elementi critici?

Soprattutto gli articoli 4 e 7 del Ddl Zan dovrebbero fornire delle garanzie per la libertà di pensiero e religiosa ma in realtà lasciano un ampio margine interpretativo sulle eventuali conseguenze penali. Si può sanzionare una opinione manifestata, una convinzione, una scelta di idee se non è diretta intenzionalmente a determinare atti di violenza? Oppure non si può manifestare una idea che sia difforme da un sentire diverso? Il disegno di legge cerca di garantire la libertà delle scelte e il pluralismo delle idee ma lo fa in una maniera ritenuta non adeguata e non appropriata che mette a rischio penale determinate espressioni, indipendentemente dalla volontà della parte di scatenare della violenza. Si tratta di un rischio per i cattolici ma anche per tutti gli altri cittadini. È discriminazione, ad esempio, non consentire da parte della Chiesa la benedizione di unioni omosessuali? Questo rientra nella libertà della Chiesa che va garantita. Non ci può essere il rischio di denuncia

penale per queste situazioni. Trattandosi di reati occorre davvero la massima chiarezza. L'altro punto sul quale mi pare la nota della Santa Sede faccia delle osservazioni concerne la libertà della scuola culturalmente orientata. Le scuole cattoliche non sarebbero esentate dall'organizzazione della futura Giornata nazionale contro l'omofobia, la lesbofobia e la transfobia. Inoltre, nella scuola pubblica va rispettato l'indirizzo educativo dei genitori. La scuola deve essere un luogo di educazione alla tolleranza e di rispetto della dignità di ogni persona. In generale il rapporto temporale e di contesto tra una posizione culturale e religiosa espressa e l'eventuale successivo atto violento o discriminatorio è assolutamente vago. Adirittura le associazioni cattoliche potrebbero essere perseguite per i ruoli differenti al loro interno tra uomini e donne: immagini che ci sia una associazione che per statuto è formata solo da donne o solo da uomini. È una discriminazione non tollerabile? Può costituire un elemento che sprona alla violenza? Voglio ricordare una cosa.

Prego...

Tempo addietro un giornale ha pubblicato l'opinione di una giurista la quale si riservava di denunciare una università, non appena il Ddl Zan fosse stato approvato, perché un libro di bioetica usato nel corso degli studi aveva posizioni antropologiche rispetto agli omosessuali non conformi alla linea che la legge segue. Fin quando rimangono opinioni o insegnamento vanno contrastati con opinioni ed insegnamenti, non con sanzioni penali. Perciò va garantita la libertà di espressione. Ma mi preme sottolineare un'altra cosa.

Mi dica.

Questo non toglie nulla all'esigenza di assicurare il pieno rispetto delle persone quale che sia la loro condizione o la loro scelta di vita. Non è in gioco la dignità della persona, che deve essere garantita in modo assoluto.

Assodato che la nota della Santa Sede sia legittima, Lei ritiene che sia anche opportuna? Molti l'hanno letta come una ingerenza del Vaticano nei nostri affari.

Non la riterrei una ingerenza se si tratta di una enunciazione rispetto ad un accordo che vincola le parti. Il Parlamento potrà - e a mia giudizio dovrebbe - tenere in considerazione le osservazioni della Santa Sede per valutare il merito delle questioni. Tra l'altro si tratta di temi dibattuti anche nell'ambito dello Stato.

Ci sono dei precedenti come questa nota, non divenuti pubblici?

Non possiamo saperlo ma comunque si tratta di strumento diffuso quello delle note verbali in cui si condensa in un piccolo scritto quello che direi al mio interlocutore.

Ci sono spazi per un'ulteriore revisione del concordato dopo quella del 1984 che, come nel 1946, raccolse il favore sia della maggioranza che dell'opposizione?

Mi pare che il concordato del 1984 abbia funzionato e che ci sia stato un clima di cooperazione come quello attuale che permane tra lo Stato e la Chiesa. Il principio alla base è quello della collaborazione nella distinzione delle competenze.





DATA STAMPA



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 2994